



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 23 del 08-02-2024

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026- INDIRIZZI TRIBUTARI IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU), TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ED ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.

L'anno duemilaventiquattro, addì otto del mese di Febbraio, convocata per le ore 15:00, nell'Ufficio Comunale di Santa Croce sull'Arno, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale, si è riunita la Giunta Comunale

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Componenti	Referenza	Presente	Assente
DEIDDA GIULIA	SINDACO	X	
BALDACCI MARCO	VICE SINDACO	X	
BERTELLI ELISA	ASSESSORE	X	
BOCCIARDI DANIELE	ASSESSORE	X	
BRACCINI NADA	ASSESSORE	X	
COLTELLI SIMONE	ASSESSORE	X	
		6	0

Partecipa il SEGRETARIO ADRIANA VIALE, incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che le entrate tributarie dell'Ente locale sono:

- l'Imposta municipale propria (IMU) ai sensi della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (IMU+Ex TASI);
- la Tassa sui rifiuti (TARI),
- l'Imposta di soggiorno;

CONSIDERATO altresì, che costituiscono entrate di natura tributaria di parte corrente anche quelle derivanti dall'addizionale comunale all'Imposta sul reddito, istituita con D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, successive modifiche e integrazioni, recante "Istituzione di un'addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, dell legge 16 giugno 1998, n. 191";

VISTO che questo Ente con deliberazione consigliere n.14 del 27.03.2023 ha provveduto ad approvare le aliquote e gli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2023 secondo la seguente articolazione:

Fasce di reddito	aliquote
da 0 a 15.000,00 €	0,70
da 15.001,00 a 28.000,00 €	0,72
da 28.001,00 a 50.000,00 €	0,76
oltre 50.001,00 €	0,80

VISTO che con la predetta delibera si è provveduto a confermare per l'anno 2023 le seguenti esenzioni nell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

- per i contribuenti con un reddito complessivo IRPEF fino a 13.000,00 euro, derivante ESCLUSIVAMENTE da redditi da lavoro dipendente ed assimilato (art.49, comma 1, e art.50 lett a) b) c), c-bis), d) h-bis) e l) del T.U.I.R) e redditi da pensione (art.49, comma 2 del T.U.I.R);
- per tutti i contribuenti con un reddito complessivo IRPEF fino a 12.000,00 euro;

DATO ATTO che le esenzioni di cui sopra operano come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.3 del D.lgs 216 del 30 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U n.303 del 30.12.2023, è stato differito al 15 aprile 2024, il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili dell'addizionale comunale IRPEF da parte degli enti locali per l'anno di imposta 2024, in virtù dell'entrata in vigore dal 1 gennaio 2024 dei nuovi scaglioni di reddito e di aliquote dell'IRPEF;

CONSIDERATO che ai fini Imposta Municipale Propria (IMU) di cui alla L. 27 dicembre 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 27.03.2023 sono state approvate le aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale propria per l'anno 2023 nei seguenti importi:

- l'aliquota ordinaria di cui all'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011, nella misura dello **1,06 per cento**;
- aliquota da applicarsi alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali - **0,60 per cento**;
- aliquota da applicarsi alle abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito, con contratto regolarmente registrato, a parenti ascendenti o discendenti entro il II grado, che la

utilizzano come abitazione principale. - **0,60 per cento**;

- aliquota da applicarsi alle abitazioni e relative pertinenze locate con contratto regolarmente registrato a soggetti che la utilizzano come abitazione principale - **0,80 per cento**;

- aliquota da applicarsi alle abitazioni locate con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/1998 ed alle abitazioni locate al Comune ed alla Società della Salute - **0,57 per cento**;

- aliquota da applicarsi agli immobili iscritti in categoria C1 (negozi e botteghe), C3 (laboratori per arti e mestieri) e D, posseduti e direttamente utilizzati, oppure concessi in locazione, e destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale o commerciale. La predetta aliquota sarà applicata per i primi tre anni di attività dalla data di insediamento della nuova attività produttiva che dovrà risultare dall'iscrizione alla Camera di Commercio - **0,9 per cento**;

- aliquota da applicarsi agli immobili di categoria C1 e C3 concessi in affitto o in comodato gratuito ad associazioni senza scopo di lucro nella misura dello **0,7 per cento**;

- conferma la detrazione per abitazione principale e unità immobiliari assimilate, classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9 nell'importo di E. 200,00 annui;

CONSIDERATO che, riguardo alla Tassa sui rifiuti (TARI), si è provveduto nell'anno 2023:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24.05.2022 a prendere atti del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il periodo 2022-2025;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 27.04.2023 a modificare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti con decorrenza 1 gennaio 2023;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 27.04.2023 ad approvare le tariffe e le agevolazioni della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2023;

VISTO che questo Ente non ha mai previsto l'istituzione dell'imposta di soggiorno;

DATO ATTO che questo Ente, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2024-2026, ritiene opportuno mantenere nell'anno 2024 la pressione tributaria invariata con riferimento:

- all'Addizionale Comunale IRPEF, confermando le aliquote e le esenzioni approvate con deliberazione consiliare n.14 del 27.03.2023;

- all'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui alla L.160/2019, confermando le aliquote e le esenzioni approvate con deliberazione consiliare n.15 del 27.03.2023;

DATO ATTO che per quanto riguarda la Tassa sui Rifiuti (TARI), questo Ente con deliberazione consiliare provvederà ad approvare le tariffe e le esenzioni per l'anno 2024, in base ai costi derivanti dalla revisione del PEF per il biennio 2024-2025;

VISTO il D.L 228/2021 (cosiddetto milleproroghe), convertito nella legge n.15/2022, il quale prevede all'articolo 3, comma 5 quinquies che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

DATO ATTO che è competenza del Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria, nonché dell'addizionale all'Imposta sul reddito ai sensi della Legge 296/2006 art. 1, comma 169 e le tariffe sulla Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICORDATE le novità normative in materia di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali, introdotte dall'art. 15 bis del D. L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n.58;

RICHIAMATA la Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22 novembre 2019, ad oggetto “Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58. efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”;

VISTA la legge n.213 del 30 dicembre 2023, pubblicata sulla G.U n.213 del 30 dicembre 2023, avente ad oggetto” Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

Tenuto conto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Dirigente del Servizio allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto altresì del parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Dirigente del Servizio Finanziario allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi legalmente resi.

DELIBERA

1. DI MANTENERE, in base alle motivazioni indicate nella premessa del presente atto, nell'anno 2024 la pressione tributaria invariata con riferimento:

-all'Addizionale Comunale IRPEF, confermando le aliquote e le esenzioni approvate con deliberazione consiliare n.14 del 27.03.2023;

-all'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui alla L.160/2019, confermando le aliquote e le esenzioni approvate con deliberazione consiliare n.15 del 27.03.2023;

2. DI DARE ATTO che per quanto riguarda la Tassa sui Rifiuti (TARI), questo Ente con deliberazione consigliere provvederà ad approvare le tariffe e le esenzioni per l'anno 2024 in base ai costi derivanti dalla revisione del PEF per il biennio 2024-2025 ed entro il 30 aprile 2024;

3. DI DARE ATTO CHE le deliberazioni in materia tributaria:

-acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 15 bis del D. L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58,

-hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di adozione in quanto approvate nei termini dell'art. 1,

comma 169, della Legge n. 296/2006, ed inviate dal comune entro il termine perentorio del 14 ottobre e pubblicate entro il termine del 28 ottobre per tutti i tributi;
-riguardo all'addizionale all'IRPEF è prevista la pubblicazione prima del 20 dicembre;

4. DI DARE ATTO altresì che le tariffe e le aliquote dei tributi, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 "...in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine [approvazione del bilancio], le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Con separata ed unanime votazione, al fine di permettere l'urgente attuazione della presente deliberazione nei termini previsti, la Giunta

DELIBERA altresì

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO
GIULIA DEIDDA	ADRIANA VIALE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Croce sull'Arno ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.